

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - giudice di rinvio - poteri - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 448 del 14/01/2020 (Rv. 656830 - 02)

Cassazione per violazione di legge oppure per vizio di motivazione oppure per l'una e per l'altro
- Limiti rispettivi del giudice di rinvio.

I limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per entrambe le ragioni: nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza, infine, la sua "potestas iudicandi", oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 448 del 14/01/2020 (Rv. 656830 - 02)

Riferimenti normativi: [Cod. Proc. Civ. art. 384](#), [Cod. Proc. Civ. art. 394](#)

IMPUGNAZIONI CIVILI

RICORSO PER CASSAZIONE

GIUDIZIO DI RINVIO